

18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR e dalla deliberazione n. 54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere del Comune di Frosolone prot.9436 recante la data del 6 ottobre 2017;

VISTA l'ordinanza n.26/PRES/2017 del 25 ottobre 2017 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta per deliberare sulla suddetta richiesta;

UDITO il relatore pres. Cristina Zuccheretti, nella Camera di consiglio del 9.11.2017;

FATTO

In data 6 ottobre 2016 è pervenuta una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Frosolone ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L. 131/03.

L'Amministrazione istante fa presente che "... il Comune intende conferire incarico a dipendente di altro Comune ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 ed il dipendente interessato, oltre al compenso contrattuale, ha chiesto la corresponsione del rimborso spese viaggio per recarsi dal Comune di appartenenza al Comune di Frosolone".

Ciò posto, il Sindaco chiede se è consentita la rimborsabilità delle spese di viaggio nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina super, considerato che l'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010,

convertito nella legge n. 122/2010 prevede che nei confronti del
DELIBERAZIONE N.183/2017/PAR
Sezione controllo Molise

personale contrattualizzato di cui al D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non trova più applicazione la normativa che dava diritto al personale che si reca in missione con l'utilizzo del mezzo proprio alla corresponsione di un'indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo oltre il rimborso dei pedaggi autostradali (art. 15 della legge n.836/1973 e art. 8 della legge n. 417/1978).

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

In via preliminare il Collegio ritiene che la richiesta si presenti ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, per essere stata inoltrata dal Sindaco del Comune, sia sotto il profilo oggettivo. Con riguardo quest'ultimo aspetto, infatti, si osserva che il quesito posto attiene al sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e contabile dell'ente ed, inoltre, non risulta interferire con altre funzioni intestate alla Corte dei conti o ad altre magistrature. Infine, presenta i necessari caratteri di generalità ed astrattezza nei limiti in cui, dall'esame della fattispecie concreta, potranno essere indicati principi interpretativi di carattere generale utilizzabili anche da parte di altri enti qualora insorgesse la medesima questione interpretativa.

Per quanto riguarda il merito, come evidenziato dall'Ente, la questione della rimborsabilità delle spese di viaggio sorge a seguito della previsione normativa racchiusa nell'ultimo periodo dell'art. 6, comma 12, della legge 122/2010 nella parte in cui dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto, cessano di avere applicazione nei confronti del personale contrattualizzato di cui al D.lgs. 165/2001 le disposizioni che disciplinano l'uso del mezzo proprio per lo svolgimento di

funzioni connesse a mansioni d'ufficio (art. 15 della legge n. 836/1973, recante disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) e quelle che misurano il rimborso chilometrico (art. 8 della legge n. 417/1978, recante disposizioni di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), cessano, altresì, di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

La formulazione letterale dell'art 6, comma 12, del decreto legge 78/2010 ha peraltro comportato problemi interpretativi, in particolare per ciò che attiene all'estensione della norma alle Regioni e agli Enti locali, dando luogo a letture talvolta contrastanti che solo di recente hanno trovato una composizione grazie all'intervento ermeneutico del Giudice delle leggi (da ultimo con sentenza n. 139 del 23 maggio 2012).

La Corte Costituzionale ha, infatti, evidenziato che la portata precettiva della disposizione in esame si atteggia in modo diverso quando destinatario della stessa sia un ente territoriale diverso dallo Stato e, in particolare, un ente locale in quanto in quest'ultimo caso, (sentenza n. 139/2012), *"..le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali"*. Occorre, in sintesi, verificare se da ciascuna previsione dell'art. 6 si possano desumere *"principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale"* (sentenza n. 182 del 2011)" ed, in tal senso, anche il comma 12, ultimo periodo, va ricondotto al principio generale di coordinamento della spesa di cui l'art. 6 nel suo complesso è

espressione.

In base a tale canone interpretativo, l'ultimo periodo del comma 12 deve ritenersi vincolante per le Regioni ed anche per gli Enti locali, solo in quanto concorre a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che essi devono conseguire.

Qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrari al principio di buon andamento, le Regioni e le autonomie locali ben possono rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa, come delle altre voci di spesa contemplate nell'art. 6.

Conseguentemente, deve essere (vedi deliberazione n. 11/CONTR/2012 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte) riconosciuto agli enti locali uno spazio di autonomia nell'adeguamento al principio stabilito dal legislatore, tale da consentire il soddisfacimento delle esigenze particolari, senza stravolgere l'obiettivo di risparmio perseguito.

Il Collegio conclude quindi nel senso che possa essere consentito agli enti locali, con un atto espressione della potestà regolamentare, che tuttavia non si presenti elusivo degli intenti perseguiti dal legislatore, di adattare il vincolo imposto dall'art. 6, comma 12, ultimo periodo, considerato che lo stesso concorre a determinare il tetto dei risparmi di spesa che essi devono conseguire ai sensi del comma 12, primo periodo.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Corte dei Conti –Sezione Regionale di Controllo del Molise

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del

preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Frosolone.

Così deciso in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 9 novembre
2017.

Il Presidente relatore
F.to (Cristina ZUCCHERETTI)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA in data 9 novembre 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (dott. Davide Sabato)